

STATUTO "CENTRO IBLEO DI RICERCHE SPELEO – IDROGEOLOGICHE ETS"**ART. 1) COSTITUZIONE**

E' costituita l'Associazione denominata "CENTRO IBLEO DI RICERCHE SPELEO – IDROGEOLOGICHE" *Ente del Terzo Settore (ETS), associazione naturalistica già costituita nel gennaio del 1974, d'ora in avanti chiamata "Associazione."*

ART. 2) SEDE

L'Associazione ha sede legale a Ragusa, Via Torrenuova n. 87 ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA FINI DI LUCRO

L'Associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) SCOPO

L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Nel perseguire tali finalità l'associazione intende svolgere le seguenti attività:

1. la ricerca, l'esplorazione e lo studio delle cavità ipogee naturali e artificiali,
2. con particolare riguardo a quelle esistenti in Sicilia.

3. Si propone di diffondere la conoscenza della speleologia e si adopera per la protezione del patrimonio speleologico.

4. Si adopera per la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente.

5. Si propone per l'affidamento della gestione delle aree naturali protette e per la gestione dei servizi turistico-culturali e/o di divulgazione naturalistica da effettuare nelle aree protette e non.

6. Persegue nell'ambito delle proprie competenze finalità di ricerca scientifica e protezione civile.

7. Per il conseguimento delle finalità sociali potrà collaborare e stipulare convenzioni con Enti pubblici, privati, Società, consorzi vari e con Università, per studi, ricerche, consulenze e servizi.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 5) VOLONTARI

L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni

ART. 6) AMMISSIONE

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche maggiorenni, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto che presentino domanda di ammissione, sulla quale il consiglio

decide e che siano in possesso dei seguenti requisiti: assenza di condanne penali per delitti dolosi ed in particolare di comminazione di pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, reale condivisione delle finalità dell'Associazione; condivisione dello scopo sociale.

ART. 7) SOCI ONORARI

Il consiglio può nominare soci onorari quelle persone che abbiano sostanzialmente contribuito alla realizzazione degli scopi statutari affiancandone efficacemente l'opera. I soci onorari non sono tenuti al pagamento del contributo, non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8) CONTRIBUTO ANNUO

Tutti i soci, ad esclusione di quelli onorari, sono tenuti al pagamento di un contributo annuo il cui ammontare minimo viene stabilito dall'assemblea. Il socio moroso per quanto riguarda il contributo, previa diffida da parte del consiglio, viene considerato decaduto.

ART. 9) DIRITTI DEI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, nonché il diritto di approvare e modificare lo statuto e i regolamenti dell'associazione e altresì di eleggere i membri del Consiglio direttivo tra cui il Presidente dell'associazione. Tutti i soci hanno diritto all'uso del materiale sociale, ad usufruire di tutti i servizi e agevolazioni poste in essere dalla associazione, alla consultazione del materiale bibliografico e cartografico di proprietà dell'associazione, facendone regolare richiesta al socio responsabile in

accordo agli eventuali regolamenti esistenti e/o delibere emanate dal consiglio direttivo.

ART. 10) OBBLIGHI DEI SOCI

1. Osservare le norme dello statuto e dei regolamenti, nonché le disposizioni emanate dal Consiglio. I Soci debbono contribuire alla tutela del patrimonio speleologico, essendo responsabili del prestigio dell'associazione. In particolare è fatto ai Soci tassativo divieto di rendersi responsabili e complici di qualunque atto di rapina speleologica e/o paleontologica e in generale di arrecare danni a qualsiasi ambiente naturale.

2. Attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal capo Gruppo durante lo svolgimento di ogni escursione alla quale si prende parte.

3. Curare l'integrità e la conservazione del materiale sociale, tecnico, scientifico e divulgativo ad essi affidato, rispondendone in proprio in caso di smarrimento, danneggiamento distruzione.

4. Redigere una relazione dettagliata per ogni spedizione di studio o di rilevamento da essi condotta o comunque almeno un rapporto per ogni escursione. Le relazioni (o i rapporti), come eventuali materiali geologici, paleontologici, paleontologici nonché biologici rinvenuti nel corso delle uscite, debbono essere consegnate in Sede e restano di proprietà esclusiva dell'associazione (salvo le disposizioni di legge in materia). Resta salvo il diritto del relatore di essere citato in caso di pubblicazione.

5. Restituire al responsabile del materiale quanto avuto in prestito per l'escursione, in perfetto stato di pulizia e conservazione, entro i due giorni successivi dal rientro dall'escursione.

6. L'utilizzo di qualsivoglia materiale appartenente all'associazione rimane in ogni

caso regolamentato da appositi regolamenti e/o delibere emanati dal Consiglio

Direttivo o dall'Assemblea.

ART. 11) DECADENZA DEI SOCI

Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità.

Il mancato rispetto del Regolamento rende i Soci passibili di sanzioni disciplinari che, con motivazione scritta, vengono comminate dal Consiglio. Nei casi più gravi, il Consiglio può disporre l'espulsione del Socio. Contro il provvedimento d'espulsione è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci.

ART. 12) ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci, massimo organo deliberativo;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori, o un Revisore unico, solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge.

ART. 13) ASSEMBLEA

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata dal Consiglio Direttivo in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Associazione si informa al principio di sovranità dell'Assemblea dei soci alla quale deve essere resa notizia di ogni operazione sociale di cui alla competenza statutaria del Consiglio Direttivo e del Presidente.

ART. 14) DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta non più di un associato. La delega può

essere conferita solamente ai soci. Fatta salva la suddetta delega ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 15) COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1) La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il mese di Aprile di ciascun anno per l'approvazione, in particolare del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e del bilancio preventivo, per il futuro esercizio sociale nonché della relazione sulla attività svolta e su quella programmata per il futuro. Per l'elezione del Consiglio Direttivo, la convocazione dell'Assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre la prima decade di febbraio.

2) L'Assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata della metà più uno dei soci. In tale ipotesi l'Assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2° comma dell'art.16.

3) Dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento o cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo per dimissioni o per qualunque altro motivo venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, nonché qualora per le stesse ragioni vengono meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo art.16, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.

4) Rientrano inoltre, nelle competenze dell'Assemblea straordinaria, da convocarsi secondo la modalità e i termini di cui all'art.16:

- approvazione dello statuto e delle sue eventuali modifiche (art.18);
- l'approvazione del regolamento interno dell'Associazione e delle sue eventuali

modifiche;

- deliberare la trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione, così come previsto dall'art.34 del presente Statuto..
- deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita e il funzionamento dell'Associazione, come Di ogni Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale, firmato dal Presidente e dal segretario o da chi lo ha redatto, nonché qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti, viene conservato agli atti dell'Associazione ed inserito in apposito libro verbali, tenuto presso la sede dell'Associazione e di cui ogni socio può prenderne visione.

ART. 16 - CONVOCAZIONE

1. La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di proprie deliberazioni, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno.
2. In tale caso la stessa dovrà essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta.
3. La convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria avviene a cura del Consiglio Direttivo mediante apposito avviso all'albo della Associazione presso la sede della stessa almeno 8 gg. prima della data della convocazione, o con qualunque altro mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax). Tale avviso deve contenere l'indicazione del giorno della ora e del luogo della riunione e delle materie da trattare.

ART. 17 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

1. Tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima

convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci, compresi i rappresentanti per delega.

2. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea regolarmente costituita sono validamente assunte a maggioranza di voti espressi dai soci.

ART. 18 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il parere favorevole dei 2/3 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei soci.

ART. 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito, per mandato conferitogli dall'Assemblea, di perseguire i fini sociali, di curare l'applicazione dei Regolamenti e di amministrare e regolamentare l'attività dell'associazione. Il Consiglio Direttivo, nell'esplicazione del mandato conferitogli, può valersi della collaborazione di qualunque socio o, con funzioni consultive, di altre persone. E' compito del Consiglio l'organizzazione dei Corsi di Speleologia.

ART. 20 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Direttivo e' composto da cinque membri: un Presidente, un Segretario (che fa le veci del Presidente in sua assenza), da un Tesoriere e da due Consiglieri.

2. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

3. Il Consiglio Direttivo viene eletto dai soci e dura in carica 5 anni. I suoi membri sono tutti rieleggibili.

4. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

5. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza ed in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

ART. 21 - SOSTITUZIONI

1. Verificandosi vacanza di non più di due componenti del Consiglio nel corso del biennio, la sostituzione avviene con la nomina dei Soci, eletti in base all'art. 20; nel caso si verificasse la vacanza della maggioranza semplice dei componenti il Consiglio, questo decade e si dovrà procedere entro un mese a nuova elezione.

2. Il Presidente e il Segretario rimangono in carica, fino all'insediamento del nuovo Consiglio, per le normali pratiche amministrative.

ART. 22 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci da annotarsi nel libro dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'Assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
- d) redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- e) determinare l'importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- f) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari da ratificarsi a cura dell'Assemblea;

g) proporre all'Assemblea dei soci l'eventuale nomina di un Presidente Onorario, individuato tra coloro che maggiormente hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi e le finalità dell'Associazione. Il Presidente Onorario viene invitato a titolo consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo.

h) curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l'Associazione;

i) attuare le finalità dello statuto.

ART. 23 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

2. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.

3. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi il Presidente il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell'Associazione.

4. Gli altri soci per patto espresso non assumono tale obbligo.

ART. 24 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

2. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio

Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

ART. 25 - IL TESORIERE

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

ART. 26 - IL BILANCIO ED IL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario.

2. Il rendiconto economico e finanziario in particolare deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione.

ART. 27 - ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 28 - PATRIMONIO

Il Patrimonio dell'associazione si compone di:

- a) i fondi dell'associazione;
- b) il materiale sociale, tecnico e scientifico;
- c) la biblioteca, i materiali documentari, cartografici e fotografici;
- d) il Catasto Speleologico.

ART. 29 - FONDI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Essi sono costituiti da:

- a) i contributi annui versati dai Soci;
- b) contributi, sovvenzioni ed elargizioni di Soci, singoli privati, Enti esterni;
- c) utili derivanti dalla amministrazione di cavità, aree protette gestite o appartenenti

all'associazione o ad altre attività inerenti agli scopi sociali.

2. I fondi dell'associazione sono amministrati dal Consiglio Direttivo, che sottopone all'Assemblea ordinaria il rendiconto economico finanziario ed il bilancio preventivo per l'approvazione.

3. Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.

ART. 30 - MATERIALE SOCIALE, TECNICO E SCIENTIFICO

1. Consiste in tutte quelle attrezzature (scale, corde, attrezzi specifici, apparecchiature scientifiche, arredi ecc.) pervenute all'associazione per acquisto, costruzione o donazione da parte di Soci, Enti, terzi privati. Esse vengono affidate ad un Consigliere, o ad un effettivo qualora il Consiglio ne ravvisi la necessità, che se ne assume la responsabilità, che ne redige o ne aggiorna il prestito ai Soci che ne facciano richiesta, per svolgere attività speleologica sociale.

2. L'uso del materiale sociale è subordinato al disposto dell'art. 10 ed i soci che ne usano assumono su di se medesimi qualsiasi responsabilità civile e penale possa derivare da tale uso.

ART. 31 - BIBLIOTECA E ARCHIVIO DOCUMENTARIO

Costituiscono la biblioteca e l'archivio documentario tutte quelle pubblicazioni di interesse speleologico, naturalistico, archeologico, ecc edite o comunque pervenute all'associazione; le carte topografiche e geologiche di proprietà dell'associazione; le relazioni dei Soci, i rilevamenti topografici e la documentazione fotografica realizzata con fondi dell'associazione. I Soci che curino in proprio la pubblicazione di lavori di carattere speleologico sono tenuti a consegnare alla biblioteca dell'associazione. Una copia del lavoro pubblicato. La cura della biblioteca è affidata ad un consigliere o su delibera del Consiglio ad un socio che se ne assume la responsabilità della

gestione.

ART. 32 - CATASTO SPELEOLOGICO

E' costituito dall'inventario delle cavità esplorate e documentate dall'associazione sia nell'ambito della Regione Sicilia che in qualsiasi altro territorio oggetto di studi da parte dell'associazione. Esso viene redatto dai soci e tenuto dal curatore del Catasto, nominato tra i Soci del Consiglio Direttivo. Qualora se ne ravvisi la necessità, il Consiglio Direttivo può delegare, a tale scopo, un qualsiasi altro Socio. Il curatore del Catasto nella gestione dei dati catastali farà espresso riferimento alle delibere del Consiglio Direttivo e/o alle norme di un apposito regolamento all'uopo emanato; avrà, altresì, cura di comunicare i dati catastali al curatore regionale del catasto della Federazione Speleologica Regionale Siciliana o, in mancanza, al responsabile nazionale del catasto della Società Speleologica Italiana.

ART. 33 - REPERTI

Il materiale paletnologico e paleontologico rinvenuto nel corso dell'attività, sarà di norma consegnato alla Soprintendenza alla Antichità e o Musei di Storia Naturale della zona. La quota spettante per legge all'associazione rientrerà nel patrimonio.

Art. 34 - TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, SCIOGLIMENTO O ESTINZIONE

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 18 del presente Statuto, in analogia con quanto stabilito per la modifica dello statuto.

2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano

dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati,
ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo
dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 35 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e
dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto
Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile,
dalle norme del Codice Civile.

ART. 36 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla
normativa vigente in materia di Enti del terzo settore, D.Lgs. n. 117/2017 e
successive modifiche e integrazioni.

Il presente statuto, approvato dall'Assemblea dei Soci, entra in vigore in via definitiva
al momento stesso dell'approvazione.